



Decreto Rep. 3280/2016 Prot. n. 401360

Anno 2004 Tit. I Cl. 3 Fasc. 11

OGGETTO *Regolamento degli Spin-off dell'Università degli Studi di Padova- Modifica*

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il "*Regolamento degli Spin-off dell'Università degli Studi di Padova*" emanato con D.R. rep. n. 170 del 24 gennaio 2013 e successivamente modificato con D.R. rep. n. 1634 del 23 giugno 2014;

Viste le delibere del Senato Accademico, rep. n. 152 dell'8 novembre 2016 e del Consiglio di Amministrazione, rep. n. 511 del 29 novembre 2016, con le quali sono state approvate alcune modifiche al citato Regolamento;

DECRETA

- art. 1. di modificare il "*Regolamento degli Spin-off dell'Università degli Studi di Padova*", il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, come da delibere del Senato Accademico, rep. n. 152 dell'8 novembre 2016 e del Consiglio di Amministrazione, rep. n. 511 del 29 novembre 2016;
- art. 2. di stabilire che il Regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore alla data del presente decreto;
- art. 3. di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate ed il Servizio Trasferimento di Tecnologia dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 29/12/2016

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

La Dirigente
Dott.ssa Gioia Grigolin

La Responsabile del procedimento amministrativo
– ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod.
Caterina Rea

REGOLAMENTO DEGLI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

Art. 1 - Definizioni e principi generali

1. L'Università degli Studi di Padova (di seguito "l'Università"), coerentemente con le altre iniziative di valorizzazione della ricerca avviate ed in conformità all'art. 71 del proprio Statuto, promuove e favorisce la costituzione, da parte del proprio personale di ricerca e dagli altri soggetti previsti dai successivi art. 2 comma 1, per gli spin-off semplici, e art. 10 comma 1, per gli spin-off partecipati, del presente regolamento, di società di capitali, in forma di Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni, denominate spin-off universitari.
2. Il presente regolamento recepisce nell'Università il D.M. n. 168 del 10 agosto 2011 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240" (di seguito "il Regolamento MIUR") e disciplina le materie riservate da tale decreto all'autonomia dell'Università.
3. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - i soggetti che possono costituire gli spin-off
 - la procedura di autorizzazione alla costituzione degli spin-off
 - la partecipazione dell'Università al capitale degli spin-off
 - i rapporti tra l'Università e lo spin-off
 - l'utilizzo del sigillo dell'Università da parte degli spin-off
 - le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse tra l'Università e gli spin-off
 - le attività dei proponenti a favore degli spin-off e il regime di autorizzazioni del personale universitario
 - le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale.
4. L'informazione e la promozione in Ateneo degli spin-off sono di competenza del Rettore o suo delegato coadiuvato dal Servizio competente dell'Amministrazione
5. Le società spin-off costituite ai sensi del presente articolo sono definite:
 - a. "spin-off semplice" qualora l'Università non detenga una partecipazione nel capitale sociale dello spin-off regolato nella successiva SEZIONE A dall'art. 2 all'art.9;
 - b. "spin-off partecipato dall'Università di Padova" qualora l'Università detenga una partecipazione nel capitale sociale dello spin-off regolato nella successiva SEZIONE B dall'art.10 all'art.20.
6. Non possono essere costituite società spin-off nella forma di società tra professionisti o che abbiano come oggetto prodotti per uso bellico diretto.

SEZIONE A - DISCIPLINA DEGLI SPIN-OFF SEMPLICI

Art. 2 - Proponenti e altri soci degli spin-off semplici

1. Gli spin-off semplici sono costituiti su iniziativa di uno o più soggetti (di seguito “proponente/i”) appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a. personale docente di ruolo, compresi i ricercatori universitari a tempo determinato
 - b. personale tecnico amministrativo
 - c. titolari di assegni di ricerca
 - d. dottorandi
 - e. studenti, laureati, assegnisti e dottori di ricerca dell’Università che hanno conseguito il diploma o concluso l’assegno di ricerca da non più di due anni.

I proponenti devono sottoscrivere una quota del capitale sociale dello spin-off pari ad almeno il 20% del capitale e devono mantenersi al di sopra di tale limite per tutta la durata dello spin-off, pena la revoca dello status di spin-off.

2. La costituzione degli spin-off è soggetta alla procedura di autorizzazione di cui al seguente art. 3.
3. Oltre ai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, possono essere soci degli spin-off persone fisiche o giuridiche di qualsiasi natura e provenienza.
4. Ai soggetti al punto a. di cui al comma 1 del presente articolo è consentita l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in forma di impresa solo mediante la costituzione di uno spin-off universitario autorizzato dall’Università.
5. Negli articoli successivi del presente regolamento, il termine “proponente” al singolare sarà usato anche in caso di più proponenti e si riferirà a ciascun proponente.

Il termine “Dipartimento” indicherà il Dipartimento a cui afferisce il proponente se appartenente alle categorie al punto a., b., e c. di cui al comma 1 del presente articolo. Se i proponenti sono più d’uno ed afferiscono a Dipartimenti diversi, le norme riferite al Dipartimento del proponente si applicano ai Dipartimenti di tutti i proponenti.

6. Società aventi caratteristiche di spin-off, già costituite ma mai autorizzate dall’Università, possono chiedere il riconoscimento dello status di spin-off semplici rispettando in quanto compatibile la procedura di autorizzazione descritta negli art. 3 e seguenti.

Art. 3 - Procedura di autorizzazione dello spin-off semplice

1. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento MIUR, la proposta di costituzione dello spin-off è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, previo parere favorevole del Senato Accademico.
2. Per gli spin-off promossi dai soggetti di cui ai punti b. e e. dell’art. 2 comma 1, l’iter di autorizzazione è composto da:
 - a. Parere del Senato Accademico (art. 3.2)
 - b. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (art. 3.3)
3. Per gli spin-off promossi dai soggetti di cui ai punti a.,c. e d. dell’art. 2 comma 1 l’iter di autorizzazione è composto da:
 - a. Parere del Dipartimento e della Consulta dei Direttori di Dipartimento (art. 3.1)
 - b. Parere del Senato Accademico (art. 3.2)
 - c. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (art. 3.3)

Art.3.1 – Parere del Dipartimento e della Consulta dei Direttori di Dipartimento

1. Il proponente deve presentare al Consiglio di Dipartimento un documento comprendente:
 - la descrizione dei prodotti o servizi che lo spin-off intende offrire al mercato, evidenziandone il carattere innovativo e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente, ed indicando se tali attività vengono già svolte dal Dipartimento nell'ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dall'apposito regolamento di Ateneo;
 - la previsione dei ruoli, delle mansioni e dell'impegno richiesto a favore dello spin-off di tutto il personale universitario coinvolto nello spin-off;
 - le eventuali risorse del Dipartimento che lo spin-off chiede di utilizzare, mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 4.
2. Il Consiglio di Dipartimento esprime il proprio parere motivato sulla costituzione dello spin-off con riferimento a tre aspetti:
 - l'eventuale concorrenza delle attività dello spin-off con quelle svolte dal Dipartimento (vedi art. 7);
 - per il personale del Dipartimento coinvolto nello spin-off, compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell'impegno nello spin-off con l'attività accademica (didattica, di ricerca e istituzionale);
 - la disponibilità a mettere a disposizione dello spin-off le risorse richieste dal proponente.
3. Il parere sarà favorevole se non si ravvisa concorrenza tra lo spin-off e il Dipartimento e se tutti i soggetti del Dipartimento svolgono a favore dello spin-off attività compatibili con quelle accademiche.
4. Se il Dipartimento ritiene che solo alcune attività dello spin-off facciano concorrenza alle proprie attività commerciali, potrà emettere parere favorevole alla costituzione dello spin-off, a condizione che il proponente non includa tali attività nel progetto imprenditoriale che presenta al Senato Accademico (vedi art. 3.2) e nell'oggetto sociale dello statuto dello spin-off, se autorizzato.
5. Una volta acquisito il parere positivo del Consiglio di Dipartimento, il proponente deve inviare l'estratto del verbale in cui viene espresso tale parere e la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo all'ufficio competente dell'Università che, a sua volta, lo trasmetterà alla Consulta dei Direttori di Dipartimento onde acquisirne il parere in merito all'eventuale concorrenza dello spin-off con le attività svolte da altri Dipartimenti.
6. Una volta acquisito il parere positivo della Consulta dei Direttori di Dipartimento, il proponente deve inviare una formale domanda di autorizzazione alla costituzione dello spin-off, con allegato un progetto imprenditoriale, come descritto al successivo art. 3.2 comma 1.

Art.3.2 – Parere del Senato Accademico

1. Il proponente deve preparare un progetto imprenditoriale (di seguito "business plan") avente il seguente contenuto minimo:
 - a. prodotti o servizi che lo spin-off intende offrire al mercato;
 - b. l'analisi del mercato di riferimento per i prodotti o servizi dello spin-off;
 - c. la struttura organizzativa di cui lo spin-off intende dotarsi per fornire al mercato i propri prodotti o servizi, con particolare riguardo alle risorse produttive, agli spazi e ai macchinari necessari, specificando se saranno di proprietà dello spin-off o di terzi;
 - d. la regolamentazione della proprietà intellettuale, nel caso che lo spin-off utilizzi know-how di proprietà dell'Università;

- e. la composizione del capitale sociale iniziale;
 - f. il piano finanziario con bilanci previsionali almeno triennali.
2. Il Senato Accademico esamina la documentazione, ed eventualmente sentito il proponente, esprime un parere sulla costituzione dello spin-off, tenendo conto dei seguenti aspetti:
 - a. eventuale concorrenza dello spin-off con le attività svolte dalle strutture dell'Università;
 - b. fattibilità economico-finanziaria del progetto, come risulta dal business plan;
 - c. conformità della proposta ai valori e alle finalità che l'Università persegue nell'ambito delle operazioni di valorizzazione della ricerca.
 3. Il Senato Accademico può invitare il proponente a modificare gli aspetti del business plan valutati negativamente e a ripresentare la domanda.
 4. Una volta acquisito il parere positivo del Senato Accademico, il Servizio competente dell'Amministrazione dovrà inoltrare la proposta e la documentazione raccolta al Consiglio di Amministrazione.
 5. Il Senato Accademico può delegare l'espressione del parere di sua competenza ad un'apposita commissione da esso nominata, denominata "Commissione Spin-off", composta da 4 senatori e dal Rettore con delega al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese, che la presiede. Il Senato Accademico può inoltre nominare uno o più membri della Commissione con il ruolo di invitati permanenti, con diritto di parola ma non di voto, anche esterni all'Università.
 6. La Commissione Spin-off può invitare alle riunioni consulenti esperti con diritto di parola ma non di voto, anche esterni all'Università, in possesso di competenze tecnico/scientifiche utili a valutare la proposta di spin-off in discussione.
 7. La Commissione Spin-off presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sul lavoro svolto e sullo stato degli spin-off approvati. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del Senato Accademico che l'ha nominata.

Art.3.3 – Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione

La proposta di spin-off viene presentata al Consiglio di Amministrazione che, dopo avere acquisito il parere del Senato Accademico di cui all'articolo precedente, delibera in merito all'autorizzazione a costituire lo spin-off.

Art. 4 - Rapporti tra l'Università e lo spin-off semplice

1. Gli eventuali rapporti di collaborazione, di fornitura di servizi e di utilizzo di attrezzature e di spazi tra un Dipartimento e uno spin-off sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione. La convenzione è approvata dal Consiglio del Dipartimento interessato, in assenza dei membri del Consiglio coinvolti a qualsiasi titolo nello spin-off.
2. La suddetta convenzione regola l'uso degli spazi del Dipartimento, l'accesso del personale non universitario dello spin-off, le relative assicurazioni e le misure di sicurezza.
3. Una struttura di Ateneo può ospitare la sede operativa di uno spin-off per un massimo di 3 anni e subordinatamente alla realizzazione delle primarie esigenze istituzionali, previa definizione del costo d'uso degli spazi da parte dell'Ateneo. Tale richiesta deve essere indicata dallo spin-off già in fase di proposta di istituzione. La concessione degli spazi potrà essere revocata al termine di ogni anno con preavviso di 3 mesi.
4. Qualora uno spin-off intenda modificare l'oggetto sociale, il proponente è tenuto a comunicare tale modifica al suo Dipartimento nonché alla Consulta dei Direttori di Dipartimento, che dovranno

esprimere un parere in merito all'eventuale concorrenza delle nuove attività dello spin-off con le attività svolte dalle strutture dell'Università. Qualora il Dipartimento o la Consulta ravvisino un rischio di concorrenza, potranno chiedere un nuovo parere da parte del Senato come da art. 3.2 e una nuova delibera da parte del CdA relativa al ritiro dell'autorizzazione di cui al successivo art. 6.2 e del riconoscimento dello status di spin-off.

5. Gli spin-off sono tenuti ad inviare al Servizio competente il bilancio d'esercizio entro un mese dalla sua approvazione. In caso di mancato invio il CdA potrà deliberare il ritiro dell'autorizzazione di cui al successivo art. 6.2 e del riconoscimento dello status di spin-off.
6. I proponenti di spin-off semplici sono tenuti a riconoscere un corrispettivo all'Università pari al 10% della plusvalenza in caso di cessione della quota.

Art. 5 - Utilizzo del sigillo dell'Università

1. L'Università concede allo spin-off semplice, che è obbligato ad accettarlo, l'uso del proprio sigillo in tutte le comunicazioni istituzionali e promozionali (carta intestata, sito web, modulistica, materiale pubblicitario, ecc.). Il sigillo dovrà essere affiancato al logo dello spin-off. Vicino al sigillo dovrà comparire la scritta "Spin-off dell'Università di Padova". Lo spin-off terrà manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del sigillo. La concessione è regolata con una specifica convenzione di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile.
2. Lo spin-off semplice dovrà obbligatoriamente riconoscere all'Università, dal secondo esercizio di attività, un corrispettivo economico costituito da un canone annuo di concessione di utilizzo del sigillo pari ad una percentuale dello 0,50% sul fatturato annuo. Tale importo dovrà essere erogato in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.
3. L'Università potrà ritirare la concessione di uso del sigillo in qualsiasi momento e con atto unilaterale, in caso di uso improprio del sigillo tale da pregiudicare il prestigio e l'immagine dell'Università stessa, con la facoltà per l'Università di chiedere allo spin-off il risarcimento dei danni. In tal caso troverà applicazione l'art.6 comma 9.

Art. 6 - Disciplina delle incompatibilità e attività dei proponenti e del personale universitario a favore dello spin-off semplice

1. Come previsto dall'art. 4 comma 1 del Regolamento MIUR, non possono assumere cariche direttive o amministrative negli spin-off:
 - a. Il Rettore
 - b. I membri del Consiglio di Amministrazione
 - c. I membri del Senato Accademico
 - d. I membri della Commissione Scientifica di Ateneo
 - e. I membri della Commissione Brevetti
 - f. I membri della Commissione Spin-off
 - g. I direttori dei Dipartimenti.
2. Per effetto automatico del rilascio dell'autorizzazione a costituire lo spin-off di cui all'art. 3.3, il personale docente e/o ricercatore che sia socio di uno spin-off ottiene l'autorizzazione (con diritto al mantenimento in servizio) allo svolgimento di attività a favore dello spin-off. Tale attività potrà essere retribuita dallo spin-off, ma non potrà configurarsi come lavoro subordinato. Il suo svolgimento non dovrà mai porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali obbligatorie per il personale docente, verificato dal Consiglio di Dipartimento.

3. Il docente e/o ricercatore socio dello spin-off, in deroga alle vigenti norme sull'esercizio dell'attività di impresa da parte del personale docente, può assumere cariche con deleghe operative e poteri di rappresentanza negli spin-off (ad es. presidente o amministratore delegato), fermo restando l'obbligo di svolgere le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali all'interno dell'Università secondo gli obblighi di legge.
4. Per i proponenti di cui ai punti a., c. e d. dell'art. 2 comma 1, il Direttore del Dipartimento vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Qualora il Direttore del Dipartimento ritenga che tale compatibilità sia venuta meno, sottopone la questione al Consiglio di Dipartimento. Se il Consiglio di Dipartimento accerta l'effettiva sussistenza di tale incompatibilità, la segnala al Rettore per i provvedimenti del caso.
5. Per consentire la vigilanza di cui sopra, al termine di ogni anno i docenti e ricercatori soci dello spin-off devono fornire al Direttore del Dipartimento un rapporto esaustivo sulle attività svolte nell'anno a favore dello spin-off.
6. I docenti o ricercatori a tempo pieno soci dello spin-off devono, inoltre, fornire al Rettore al termine di ciascun esercizio sociale, un rapporto sui compensi percepiti a qualsiasi titolo dallo spin-off nel rispetto della normativa sull'anagrafe delle prestazioni e sugli incarichi del personale docente.
7. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin-off attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il parere del Direttore della struttura di afferenza.
8. Gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento (assegnisti) e del Collegio Docenti del Corso di Dottorato (dottorandi) che dovranno verificare la compatibilità di tale attività con le funzioni istituzionali proprie dell'assegnista e del dottorando.
9. Nel caso in cui l'Università ravvisi che non sussistono più le condizioni di cui al presente regolamento, con delibera motivata da parte del CdA può revocare lo status di spin-off e di conseguenza tutte le autorizzazioni previste dal presente articolo a favore del personale universitario che svolga attività per lo spin-off.

Art. 7 - Disciplina dei conflitti di interesse

Come previsto dall'art. 5 comma 1 del Regolamento MIUR, i docenti che partecipano ad uno spin-off o che collaborano a qualsiasi titolo con uno spin-off non devono svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

Art. 8 - Regolamentazione della proprietà intellettuale

1. Se l'Università è titolare di un brevetto del quale il proponente di uno spin-off è inventore, la relativa proprietà o licenza sarà offerta prioritariamente allo spin-off, alle condizioni proposte dalla Commissione Brevetti di Ateneo e approvate dal CdA.
2. L'Università non vanta diritti sulla proprietà dei risultati delle ricerche svolte dallo spin-off, anche con la collaborazione di personale universitario, fatta salva la possibilità di utilizzare tali risultati per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica.

Art. 9 - Cambiamento nella compagine sociale di spin-off semplice esistente

Qualora uno dei soggetti individuati all'art.2 comma 1 lettera a. intenda acquisire una partecipazione in uno spin-off semplice esistente e già autorizzato dovrà ottenere una specifica autorizzazione al fine di svolgere attività a favore dello spin-off seguendo l'intero iter autorizzativo descritto all'art.3.

SEZIONE B - DISCIPLINA DEGLI SPIN-OFF PARTECIPATI

Art. 10 - Proponenti e altri soci degli spin-off partecipati

1. Gli spin-off partecipati sono costituiti su iniziativa di uno o più soggetti (di seguito “proponente/i”) appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a. Università, anche su proposta di una struttura di Ateneo
 - b. Personale tecnico amministrativo
 - c. personale docente di ruolo, compresi i ricercatori universitari a tempo determinato
 - d. titolari di assegni di ricerca
 - e. dottorandi
 - f. studenti, laureati, assegnisti e dottori di ricerca dell’Università che hanno conseguito il diploma o concluso l’assegno di ricerca da non più di due anni.

I proponenti devono sottoscrivere una quota del capitale sociale dello spin-off pari ad almeno il 20% del capitale e devono mantenersi al di sopra di tale limite per tutta la durata dello spin-off, pena la revoca dello status di spin-off.

2. La costituzione degli spin-off partecipati è soggetta alla procedura di autorizzazione di cui al seguente art. 11.
3. Oltre ai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, possono essere soci degli spin-off persone fisiche o giuridiche di qualsiasi natura e provenienza. Nel caso di spin-off partecipati, i soci esterni devono essere individuati tramite procedura di evidenza pubblica preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
4. Ai soggetti al punto b. di cui al comma 1 del presente articolo è consentita l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in forma di impresa solo mediante la costituzione di uno spin-off universitario autorizzato dall’Università.
5. Negli articoli successivi del presente regolamento, il termine “proponente” al singolare sarà usato anche in caso di più proponenti e si riferirà a ciascun proponente.

Il termine “Dipartimento” indicherà il Dipartimento a cui afferisce il proponente se appartenente alle categorie al punto b., c. e d. di cui al comma 1 del presente articolo. Se i proponenti sono più d’uno ed afferiscono a Dipartimenti diversi, le norme riferite al Dipartimento del proponente si applicano ai Dipartimenti di tutti i proponenti.

Art. 11 - Procedura di autorizzazione dello spin-off partecipato

1. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento MIUR, la proposta di costituzione dello spin-off è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, previo parere favorevole del Senato Accademico.
2. Per gli spin-off promossi dai soggetti di cui ai punti a., b. ed f. dell’art. 10 comma 1, l’iter di autorizzazione è composto da:
 - a. Eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per individuazione dei soci esterni (art. 11.2)
 - b. Parere del Senato Accademico (art. 11.3)
 - c. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (art. 11.4)
3. Per gli spin-off promossi dai soggetti di cui ai punti c., d. e e. dell’art. 10 comma 1 l’iter di autorizzazione è composto da:
 - a. Parere del Dipartimento e della Consulta dei Direttori di Dipartimento (art. 11.1)

- b. Eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla procedura di individuazione dei soci esterni (art.11.2)
- c. Parere del Senato Accademico (art. 11.3)
- d. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (art. 11.4)

Art.11.1 – Parere del Dipartimento e della Consulta dei Direttori di Dipartimento

1. Il proponente deve presentare al Consiglio di Dipartimento un documento comprendente:
 - la descrizione dei prodotti o servizi che lo spin-off intende offrire al mercato, evidenziandone il carattere innovativo e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente, ed indicando se tali attività vengono già svolte dal Dipartimento nell'ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dall'apposito regolamento di Ateneo;
 - la previsione dei ruoli, delle mansioni e dell'impegno richiesto a favore dello spin-off di tutto il personale universitario coinvolto nello spin-off;
 - le eventuali risorse del Dipartimento che lo spin-off chiede di utilizzare, mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 13.
2. Il Consiglio di Dipartimento esprime il proprio parere motivato sulla costituzione dello spin-off con riferimento a tre aspetti:
 - l'eventuale concorrenza delle attività dello spin-off con quelle svolte dal Dipartimento (vedi art. 16);
 - per il personale del Dipartimento coinvolto nello spin-off, compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell'impegno nello spin-off con l'attività accademica (didattica, di ricerca e istituzionale);
 - la disponibilità a mettere a disposizione dello spin-off le risorse richieste dal proponente.
3. Il parere sarà favorevole se non si ravvisa concorrenza tra lo spin-off e il Dipartimento e se tutti i soggetti del Dipartimento svolgono a favore dello spin-off attività compatibili con quelle accademiche.
4. Se il Dipartimento ritiene che solo alcune attività dello spin-off facciano concorrenza alle proprie attività commerciali, potrà emettere parere favorevole alla costituzione dello spin-off, a condizione che il proponente non includa tali attività nel progetto imprenditoriale che presenta al Senato Accademico (vedi art. 11.3) e nell'oggetto sociale dello statuto dello spin-off, se autorizzato.
5. Una volta acquisito il parere positivo del Consiglio di Dipartimento, il proponente deve inviare l'estratto del verbale in cui viene espresso tale parere e la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo all'ufficio competente dell'Università che, a sua volta, lo trasmetterà alla Consulta dei Direttori di Dipartimento onde acquisirne il parere in merito all'eventuale concorrenza dello spin-off con le attività svolte da altri Dipartimenti.
6. Una volta acquisito il parere positivo della Consulta dei Direttori di Dipartimento, il proponente deve inviare una formale domanda di autorizzazione alla costituzione dello spin-off, con allegato un progetto imprenditoriale, come descritto al successivo art. 11.3 comma 1.

Art. 11.2 – Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla procedura di individuazione dei soci esterni

1. Il proponente deve presentare al Consiglio di Amministrazione:
 - un documento comprendente la descrizione dei prodotti o servizi che lo spin-off intende offrire al mercato, evidenziandone il carattere innovativo e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente, la composizione desiderata del capitale sociale in termini di

valore nominale e investimento, suddiviso tra proponenti, Università ed esterni, le competenze e l'ambito di operatività dei soci esterni,

- i pareri del Consiglio di Dipartimento e della Consulta dei Direttori di Dipartimento,

2. la richiesta di avvio della procedura di individuazione dei soci esterni da parte dell'Università. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la richiesta, delibera in merito all'avvio della procedura incaricandone gli uffici competenti.

Art.11.3 – Parere del Senato Accademico

1. Il proponente deve preparare un progetto imprenditoriale (di seguito “business plan”) avente il seguente contenuto minimo:

- a. prodotti o servizi che lo spin-off intende offrire al mercato;
- b. l'analisi del mercato di riferimento per i prodotti o servizi dello spin-off;
- c. la struttura organizzativa di cui lo spin-off intende dotarsi per fornire al mercato i propri prodotti o servizi, con particolare riguardo alle risorse produttive, agli spazi e ai macchinari necessari, specificando se saranno di proprietà dello spin-off o di terzi;
- d. la regolamentazione della proprietà intellettuale, nel caso che lo spin-off utilizzi know-how di proprietà dell'Università;
- e. la composizione del capitale sociale iniziale compresa la quota di capitale proposta all'Università;
- f. il piano finanziario con bilanci previsionali almeno triennali.

2. Il Senato Accademico esamina la documentazione, ed eventualmente sentito il proponente, esprime un parere sulla costituzione dello spin-off, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- a. eventuale concorrenza dello spin-off con le attività svolte dalle strutture dell'Università;
- b. fattibilità economico-finanziaria del progetto, come risulta dal business plan;
- c. conformità della proposta ai valori e alle finalità che l'Università persegue nell'ambito delle operazioni di valorizzazione della ricerca.

3. Il Senato Accademico, così come indicato al successivo art. 12, dovrà inoltre esprimere un parere su:

- l'accettazione della proposta di diventare socio dello spin-off;
- la quantificazione della partecipazione nello spin-off;
- l'indicazione, acquisito il parere del Consiglio di Dipartimento o del suo Direttore, di una terna di persone, diverse dal proponente, tra le quali il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere il membro del CdA dello spin-off in rappresentanza dell'Università (vedi art. 12 c. 6 lettera a.);
- il patto parasociale tra i soci dello spin-off (vedi art. 12).

4. Per gli spin-off proposti dall'Università, il Senato Accademico dovrà inoltre esprimere una proposta di composizione dell'organo amministrativo dello spin-off.

5. Il Senato Accademico può invitare il proponente a modificare gli aspetti del business plan valutati negativamente e a ripresentare la domanda.

6. Una volta acquisito il parere positivo del Senato Accademico, il Servizio competente dell'Amministrazione dovrà inoltrare la proposta e la documentazione raccolta al Consiglio di Amministrazione.

7. Il Senato Accademico può delegare l'espressione del parere di sua competenza ad un'apposita commissione da esso nominata, denominata “Commissione Spin-off”, composta da 4 senatori e dal

Prorettore con delega al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese, che la presiede. Il Senato Accademico può inoltre nominare uno o più membri della Commissione con il ruolo di invitati permanenti, con diritto di parola ma non di voto, anche esterni all'Università.

8. La Commissione Spin-off può invitare alle riunioni consulenti esperti con diritto di parola ma non di voto, anche esterni all'Università, in possesso di competenze tecnico/scientifiche utili a valutare la proposta di spin-off in discussione.
9. La Commissione Spin-off presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sul lavoro svolto e sullo stato degli spin-off approvati. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del Senato Accademico che l'ha nominata.

Art.11.4 - Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione

1. La proposta di spin-off viene presentata al Consiglio di Amministrazione che, dopo avere acquisito il parere del Senato Accademico di cui all'articolo precedente, delibera in merito all'autorizzazione a costituire lo spin-off.
2. Il Consiglio di Amministrazione, così come indicato al successivo art. 12, dovrà inoltre deliberare su:
 - l'accettazione della proposta di diventare socio dello spin-off;
 - la quantificazione della partecipazione nello spin-off;
 - la designazione del rappresentante dell'Università nel CdA dello spin-off (vedi art. 12 c. 6 lettera a.), tenuto conto dell'indicazione di cui all'art. 11.3 c.3;
 - il patto parasociale tra i soci dello spin-off (vedi art. 12);
3. Per gli spin-off di cui alla lettera a. dell'art. 10, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre designare i membri dell'organo amministrativo dello spin-off, tenuto conto dell'indicazione di cui all'art. 11.3 c.4.

Art. 12 - Partecipazione dell'Università e patto parasociale

1. I proponenti di cui ai punti b., c., d., e. e f. dell'art. 10 comma 1 potranno chiedere la partecipazione dell'Università come socio dello spin-off in proposta.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 del presente articolo i proponenti devono specificare se chiedono all'Università la partecipazione a titolo oneroso o a titolo gratuito. In quest'ultimo caso i proponenti devono dichiarare di essere disponibili a versare interamente la quota di capitale dell'Università all'atto della costituzione.
3. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo viene formulata nella domanda di autorizzazione presentata al Senato Accademico e dovrà specificare:
 - a. il valore minimo e il valore massimo della quota percentuale del capitale sociale iniziale dello spin-off destinato all'Università; tali percentuali dovranno essere comprese tra il 5% e il 19,9% del capitale;
 - b. nel caso in cui l'Università partecipi a titolo oneroso, gli importi in Euro corrispondenti alle quote di cui sopra che l'Università sarà tenuta a versare se accetta la partecipazione.
4. Qualora l'Università deliberi di diventare socio dello spin-off determinerà la percentuale esatta di partecipazione e l'eventuale corrispettivo da versare.
5. La partecipazione dell'Università nel capitale di uno spin-off è detenuta per scopi istituzionali, in accordo con l'art. 71 dello Statuto.
6. Alla costituzione dello spin-off partecipato i soci sottoscrivono un patto parasociale di durata pari a 5 anni, rinnovabile su richiesta dell'Università, che include le seguenti clausole:

- a) l'Università ha diritto a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione dello spin-off per tutta la durata del patto parasociale.
 - b) l'Università ha diritto a nominare un membro del collegio sindacale nel caso di S.p.A, ovvero il sindaco o il revisore nella S.r.l. ove previsto.
 - c) gli altri soci riconoscono gratuitamente all'Università un diritto di opzione di vendita ("put") della propria quota ad un prezzo determinato dal patrimonio netto della società quale risulta dall'ultimo bilancio approvato rispetto al momento dell'esercizio del diritto di opzione. Tale diritto potrà essere esercitato dall'Università in qualunque momento, fino alla scadenza del patto parasociale, ove cessino di sussistere le condizioni di cui all'art. 11.3 c.2 del presente regolamento sulla base di un accertamento con delibera motivata da parte del CdA.
 - d) la partecipazione dell'Università, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, è postergata nella partecipazione alle perdite rispetto agli altri soci.
7. Ai sensi dell'art.14 comma 5 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'Università è preclusa la possibilità di partecipare, salvo quanto previsto dagli art.2447 e 2482 ter del codice civile, ad aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie nel caso lo spin-off abbia registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
8. L'Università, a fine conoscitivo, dovrà inviare, tramite l'ufficio preposto, alla sezione competente della Corte dei Conti e dell'AGCOM l'atto deliberativo di costituzione dello spin-off o di acquisizione della partecipazione.
9. L'Università dovrà attuare un monitoraggio dell'andamento della società volto alla elaborazione di una exit strategy per determinare tempi, modi e procedure per l'uscita dal capitale dello spin-off.

Art. 13 - Rapporti tra l'Università e lo spin-off partecipato

1. Gli eventuali rapporti di collaborazione, di fornitura di servizi e di utilizzo di attrezzature e di spazi tra un Dipartimento e uno spin-off sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione. La convenzione è approvata dal Consiglio del Dipartimento interessato, in assenza dei membri del Consiglio coinvolti a qualsiasi titolo nello spin-off.
2. La suddetta convenzione regola l'uso degli spazi del Dipartimento, l'accesso del personale non universitario dello spin-off, le relative assicurazioni e le misure di sicurezza.
3. Una struttura di Ateneo può ospitare la sede operativa di uno spin-off per un massimo di 3 anni e subordinatamente alla realizzazione delle primarie esigenze istituzionali, previa definizione del costo d'uso degli spazi da parte dell'Ateneo. Tale richiesta deve essere indicata dallo spin-off già in fase di proposta di istituzione. La concessione degli spazi potrà essere revocata al termine di ogni anno con preavviso di 3 mesi.
4. Qualora uno spin-off intenda modificare l'oggetto sociale, il proponente è tenuto a comunicare tale modifica al suo Dipartimento nonché alla Consulta dei Direttori di Dipartimento, che dovranno esprimere un parere in merito all'eventuale concorrenza delle nuove attività dello spin-off con le attività svolte dalle strutture dell'Università. Qualora il Dipartimento o la Consulta ravvisino un rischio di concorrenza, potranno chiedere un nuovo parere da parte del Senato come da art. 11.3 e una nuova delibera da parte del CdA relativa al ritiro dell'autorizzazione di cui al successivo art. 15.2 e del riconoscimento dello status di spin-off.

5. Gli spin-off sono tenuti ad inviare al Servizio competente il bilancio d'esercizio entro un mese dalla sua approvazione. In caso di mancato invio il CdA potrà deliberare il ritiro dell'autorizzazione di cui al successivo art. 15.2 e del riconoscimento dello status di spin-off.

Art. 14 - Utilizzo del sigillo dell'Università

1. L'Università concede allo spin-off, che è obbligato ad accettarlo, l'uso del proprio sigillo in tutte le comunicazioni istituzionali e promozionali (carta intestata, sito web, modulistica, materiale pubblicitario, ecc.). Il sigillo dovrà essere affiancato al logo dello spin-off. Vicino al sigillo dovrà comparire la scritta "Spin-off dell'Università di Padova". Lo spin-off terrà manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del sigillo. La concessione è regolata con una specifica convenzione di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile.
2. Lo spin-off partecipato potrà utilizzare il sigillo gratuitamente.
3. L'Università potrà ritirare la concessione di uso del sigillo in qualsiasi momento e con atto unilaterale, in caso di uso improprio del sigillo tale da pregiudicare il prestigio e l'immagine dell'Università stessa, con la facoltà per l'Università di chiedere allo spin-off il risarcimento dei danni. In tal caso troverà applicazione l'art.15 comma 9.
4. Qualora l'Università cessi di essere socia dello spin-off, si interromperà automaticamente l'autorizzazione all'uso del sigillo. Lo spin-off potrà comunque chiedere l'uso del sigillo Universitario secondo le condizioni indicate all'articolo 5.

Art. 15 - Disciplina delle incompatibilità e attività dei proponenti e del personale universitario a favore dello spin-off partecipato

1. Come previsto dall'art. 4 comma 1 del Regolamento MIUR, non possono assumere cariche direttive o amministrative negli spin-off:
 - a. Il Rettore
 - b. I membri del Consiglio di Amministrazione
 - c. I membri del Senato Accademico
 - d. I membri della Commissione Scientifica di Ateneo
 - e. I membri della Commissione Brevetti
 - f. I membri della Commissione Spin-off
 - g. I direttori dei Dipartimenti, a meno che non siano stati nominati come membri del CdA di uno spin-off partecipato di cui non sono soci come rappresentanti dell'Università, ai sensi dell'art. 12 c.6 punto a).
2. Per effetto automatico del rilascio dell'autorizzazione a costituire lo spin-off di cui all'art. 11.4 c. 1, il personale docente e/o ricercatore che sia socio di uno spin-off ottiene l'autorizzazione (con diritto al mantenimento in servizio) allo svolgimento di attività a favore dello spin-off. Tale attività potrà essere retribuita dallo spin-off, ma non potrà configurarsi come lavoro subordinato. Il suo svolgimento non dovrà mai porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali obbligatorie per il personale docente, verificato dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il docente e/o ricercatore socio dello spin-off, in deroga alle vigenti norme sull'esercizio dell'attività di impresa da parte del personale docente, può assumere cariche con deleghe operative e poteri di rappresentanza negli spin-off (ad es. presidente o amministratore delegato), fermo restando l'obbligo di svolgere le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali all'interno dell'Università secondo gli obblighi di legge.

4. Per i proponenti di cui ai punti c. d. e. dell'art. 10 comma 1, il Direttore del Dipartimento vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Qualora il Direttore del Dipartimento ritenga che tale compatibilità sia venuta meno, sottopone la questione al Consiglio di Dipartimento. Se il Consiglio di Dipartimento accerta l'effettiva sussistenza di tale incompatibilità, la segnala al Rettore per i provvedimenti del caso.
5. Per consentire la vigilanza di cui sopra, al termine di ogni anno i docenti e ricercatori soci dello spin-off devono fornire al Direttore del Dipartimento un rapporto esaustivo sulle attività svolte nell'anno a favore dello spin-off.
6. I docenti o ricercatori a tempo pieno soci dello spin-off devono, inoltre, fornire al Rettore al termine di ciascun esercizio sociale, un rapporto sui compensi percepiti a qualsiasi titolo dallo spin-off nel rispetto della normativa sull'anagrafe delle prestazioni e sugli incarichi del personale docente.
7. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin-off attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il parere del Direttore della struttura di appartenenza.
8. Gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento (assegnisti) e del Collegio Docenti del Corso di Dottorato (dottorandi) che dovranno verificare la compatibilità di tale attività con le funzioni istituzionali proprie dell'assegnista e del dottorando.
9. Nel caso in cui l'Università ravvisi che non sussistono più le condizioni di cui all'art. 11.3 c.2 del presente regolamento, con delibera motivata da parte del CdA può revocare tutte le autorizzazioni previste dal presente articolo a favore del personale universitario che svolga attività per lo spin-off.

Art. 16 - Disciplina dei conflitti di interesse

Come previsto dall'art. 5 comma 1 del Regolamento MIUR, i docenti che partecipano ad uno spin-off o che collaborano a qualsiasi titolo con uno spin-off non devono svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

Art. 17 - Regolamentazione della proprietà intellettuale

1. Se l'Università è titolare di un brevetto del quale il proponente di uno spin-off è inventore, la relativa proprietà o licenza sarà offerta prioritariamente allo spin-off, alle condizioni proposte dalla Commissione Brevetti di Ateneo e approvate dal CdA.
2. L'Università non vanta diritti sulla proprietà dei risultati delle ricerche svolte dallo spin-off, anche con la collaborazione di personale universitario, fatta salva la possibilità di utilizzare tali risultati per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica.

Art. 18 - Cambiamento nella compagine sociale di spin-off partecipato esistente

Qualora uno dei soggetti individuati all'art.2 comma 1 lettera b intenda acquisire una partecipazione in uno spin-off partecipato esistente e già autorizzato dovrà ottenere una specifica autorizzazione al fine di svolgere attività a favore dello spin-off seguendo l'intero iter autorizzativo descritto all'art.11.

SEZIONE C – ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO

Art. 19 - Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nel Decreto Rettorale di emanazione.
2. Le modifiche al presente regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.
3. Tutti i riferimenti normativi presenti nel regolamento in oggetto si intendono automaticamente modificati a seguito delle modificazioni apportate alle norme stesse dal legislatore nazionale.
4. Agli spin-off semplici già costituiti all'atto di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i commi 1-5 dell'art. 4, i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 6, l'art. 7 e l'art. 8 del presente regolamento. Per quanto non disciplinato da tali articoli, si applicano le norme in vigore al momento della loro autorizzazione.
5. Agli spin-off partecipati già costituiti all'atto di entrata in vigore del presente regolamento si applicano l'art. 13, l'art. 14, i commi 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 15, l'art. 16 e l'art. 17 del presente regolamento. Per quanto non disciplinato da tali articoli, si applicano le norme in vigore al momento della loro autorizzazione.